

STATUTO

**GLOBAL SERVIZI SOCIALI
S.R.L. - IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA PERTINI 1

Numero REA: PZ - 212636

Codice fiscale: 02146720764

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

2 di 20

mediatiche, centri di documentazione, atelier e ogni altro

servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, comunità riabilitative per soggetti affetti da dipendenze patologiche e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza servizi di portierato sociale;

6) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, soggetti affetti da dipendenze patologiche ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, comunità per la cura di dipendenze, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore dei migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

10) l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone, in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziali, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11) l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

12) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive del-

le persone disabili e in generale delle persone in condizio-

ni di bisogno o svantaggio;

13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale, consultori familiari;

14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

15) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili, anziani e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;

16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della società a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;

19) l'organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

20) l'organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali scuole di musica, ecc., con possibilità di residenze;

21) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

22) l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di

	assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti,	
	nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale; l'elaborazione e la realizzazione di progetti per la valorizzazione e promozione turistica dei territori anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture esistenti; 23) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale; 24) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario; 25) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a bandi pubblici e privati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento, anche in concessione di servizi, forniture, immobili e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e privati con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale; 26) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria; B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A) l'organizzazione e la gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio: 1) l'organizzazione e la gestione, in maniera non abituale e/o prevalente, di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati; 2) l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	

di canali, con finalità di salvaguardia e miglioramento del-

le condizioni dell'ambiente;

3) l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 c.c., coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali, nei limiti e con le finalità di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e s.m.i.;

4) la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;

5) l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

6) la gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio, di interesse sociale, culturale o religioso;

7) l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;

8) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;

9) l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale, con finalità sociale o di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

10) la gestione di servizi di sportello al pubblico quali per esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi, finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;

11) l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti

di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, ecc), nei modi e con le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

12) l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonchè il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato, compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;

13) l'organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonchè gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare, nei modi e con le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

14) l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

15) l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, nei modi e con le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la gestione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili;

16) l'attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;

17) la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonchè di ogni attività complementare e connessa;

18) la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;

19) la progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonchè lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione, nei modi e con le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

20) la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze,

studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

21) la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali ed interesse generale.

L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 D.Lgs. 112/2017. L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D.Lgs. 112/2017.

In relazione ai propri scopi la società si propone, inoltre, di:

- stimolare la collaborazione e lo scambio tra le imprese sociali, con finalità di promozione umana, sociale e culturale

e di inserimento sociale dei cittadini ed in particolare di coloro che soffrono situazioni di svantaggio e di emarginazione, ai sensi del d.lgvo 112/2017, attività da considerarsi di interesse generale, nelle quali devono trovare occupazione - nelle misure di cui al comma 5° dell'art. 4 D.Lgs. 112/2017 - lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità di cui al comma 4° del citato art. 4 D.Lgs. 112/2017;

- coordinare l'attività tra i soci anche attraverso la gestione di servizi, progetti socio sanitari, educativi e di inserimento lavorativo a carattere regionale e locale;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle imprese sociali anche commercializzando i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi;
- attuare, sia direttamente sia tramite i soci, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui processi dell'inclusione sociale;
- coordinare i rapporti con gli enti pubblici operanti sul territorio, promuovendo e stabilendo con questi convenzioni, accordi e riconoscimenti giuridici;
- promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di attività sociale;
- promuovere ogni iniziativa tendente a beneficiare dei provvedimenti delle leggi dello stato, delle regioni e della unione europea;
- aderire ad associazioni o federazioni, con particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio;
- partecipare a gare d'appalto, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo della società;
- gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei dipendenti e di quanti partecipano all'attività della società.

Nell'ambito degli scopi sociali ed istituzionali, pertanto, la società impresa sociale potrà concedere contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni aventi scopi e finalità affini, nel rispetto della normativa di riferimento che disciplina gli Enti del Terzo Settore.

Con la specificazione che la Società non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, si che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

quindi, potrà assumere prestiti e mutui, anche ipotecari;

potrà stipulare contratti di sovvenzioni e anticipazioni, contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emettere, scontare, girare o far protestare effetti; potrà prestare garanzie reali e/o personali in favore di terzi;

può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane od estere, Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati, italiani od esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nel rispetto delle norme riguardanti le imprese sociali.

Potrà partecipare a gare ed appalti per la fornitura dei beni e per l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi di cui all'oggetto sociale.

L'iscrizione della società impresa sociale nella apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

ART. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - Libro dei Soci - Domicilio dei soci

1. La società impresa sociale deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli Amministratori, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli artt. 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società impresa sociale dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli artt. 2470, comma 3, 2471, comma 1, del Codice Civile e le altre disposizioni inderogabili di legge.

2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società impresa sociale è quello risultante dal libro dei soci. I soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie

1. Il capitale della società è fissato in **Euro 10.000,00 (Eu-**

ro diecimila e zero centesimi), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

4. Il conferimento può anche avvenire mediante prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio ed aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento presso la società a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

7. I soci su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione della quota posseduta possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o in conto mutuo per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale e tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi, ai sensi di legge. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

ART. 6 bis - Ammissione nuovi soci

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, sia mediante l'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire nel rispetto del principio non discriminatorio.

ART. 7 - Titoli di debito

1. Ai sensi dell'articolo 2483 c.c., la società potrà emettere titoli di debito sottoscrivibili soltanto da investitori

professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

2. L'emissione di detti titoli è attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel Registro delle Imprese.

ART. 8 - Partecipazioni e trasferimento per atto tra vivi

1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Con il consenso di tutti i soci possono attribuirsi a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Nello stesso modo tali diritti possono essere modificati o soppressi, spettando in ogni caso il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo ove il trasferimento avvenga a favore del coniuge, dei discendenti in linea retta del socio o degli altri soci.

4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa, intendendosi per trasferimento qualsiasi ipotesi di alienazione anche senza corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Il socio alienante dovrà, pertanto, comunicare l'intenzione di alienare con il prezzo o il valore della quota, le generalità del cessionario e le ulteriori condizioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

5. In caso di alienazione senza corrispettivo o di corrispettivo diverso dal denaro, il valore della quota in base al quale esercitare la prelazione, sarà determinato dal socio alienante o, in caso di disaccordo da parte degli altri soci, dall'Arbitro di cui al successivo articolo 15), assunto quale arbitratore.

6. Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la quota da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle rispettive quote sociali.

7. Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, la quota potrà essere trasferita a terzi che siano di gradimento di tutti gli altri soci. La comunicazione inviata per consentire l'esercizio del diritto di prelazione funge anche da richiesta di gradimento per il cessionario indicato e qualora il gradimento non venga rifiutato nel predetto termine di trenta giorni, esso si considera concesso.

8. I soci che negano il gradimento dovranno rendersi acquirenti della quota ad un prezzo che, in mancanza di accordo,

sarà determinato dall'Arbitro di cui al successivo articolo

15), assunto quale arbitratore.

9. Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle partecipazioni avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, loro eredi e successori mortis causa, previa esibizione del mandato fiduciario.

ART. 9 - Trasferimento a causa di morte, recesso ed esclusione

1. Il trasferimento a causa di morte della partecipazione sociale è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 c.c..

2. Il diritto di recesso dalla società può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società e non può essere esercitato o, se esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. Il socio non può essere escluso.

4. Nelle ipotesi indicate dal presente articolo, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale in base a valutazione effettuata dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, delle consistenze patrimoniali della società e della sua redditività al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la valutazione sarà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale ove ha sede la società.

Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro centotanta giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione con le modalità previste dall'articolo 2473, 4° comma c.c.

5. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

6. Non si danno cause convenzionali di recesso.

ART. 10 - Decisioni dei soci

1. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei principi e delle norme cui la società si ispira;

b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dello statuto;

e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento delle liquidazioni;

g) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale;

h) l'emissione di titoli di debito;

i) l'ammissione a procedure concorsuali.

2. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, tenuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, che non siano morosi o le cui polizze assicurative o le garanzie bancarie non siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.

3. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

5. L'assemblea è così regolata:

- deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, o anche da un socio;
- viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima, o ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci - se nominati - sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e

di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; spetta al presidente dell'assemblea:

- * constatare la regolare costituzione della stessa;
- * accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- * dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- * accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

8. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società.

9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-

co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

10. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui al punto 1 lettere d) ed e) per le quali sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 10 bis - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

ART. 11 - Amministrazione.

1. La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri;
- da due o più amministratori con poteri di amministrazione e di rappresentanza da esercitarsi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza.

In mancanza di indicazioni nella nomina, l'organo amministrativo pluripersonale forma un consiglio di amministrazione.

2. I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere non soci;
- sono rieleggibili;
- restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica;
- non sono tenuti al divieto di concorrenza;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386.

3. Quando la società è amministrata da un consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non è stato già scelto alla nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno; le adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presen-

ti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c.; le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

4. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

5. La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione;
- agli amministratori nominati con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; all'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli ammini-

stratori un'indennità annuale, nonché determinare una indennità per cessazione dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa.

ART. 12 - Organo di controllo sindacale.

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dal D.Lgs. 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, o, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'organo di controllo sindacale, salvo il rispetto di inderogabili norme di legge, eserciterà, sussistendone i presupposti di legge, anche la revisione legale dei conti. La società si riserva di nominare un organo di controllo e/o un revisore anche fuori dai casi in cui la nomina è prevista come obbligatoria.

La durata e l'operare dell'organo di controllo sono disciplinate dalla legge.

ART. 13 - Esercizi e bilancio.

1. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società impresa sociale, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale.

3. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel proprio sito internet.

ART. 14 - Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- * il numero dei liquidatori;
- * in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio;
- * a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;

* i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3 lettera a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 D.Lgs. 112/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5° D.Lgs. 112/2017.

ART. 14 bis - Coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della società impresa sociale.

Oltre a quanto già previsto dall'art. 10 n. 8 dello Statuto, i lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici, formativi, informativi e consultivi.

Gli Utenti e gli altri soggetti interessati devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

ART. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale delle Imprese competente ai sensi della vigente legislazione.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

ART. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società impresa sociale a responsabilità limitata.

FIRMATO: Giovanni Marino, Carmen Celi, Gianluca Meccariello, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo

[illegible]